

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così composto:

Dott. Vincenzo Cefalo Presidente

Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Giudice

Dott. Aldo Fresina Estensore

riunito in Camera di Consiglio all'udienza del C2+02+totaed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.09.2016, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al N°285/2015 Reg. Gen. avente adoggetto: modifica delle condizioni di divorzio

promosso da

ed ivi residente elettivamente domiciliato in Milazzo nella via Col. Magistri n.110 presso e nello studio dell'Avv. Fabio Magistri (C.F.: MGS FBA 56R10 F206R) che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Costanza Impalà (C.F.: MPL FBA CTN 81L42 F158Y), lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio — ricorrente —

nei confronti di

ivi residente in control dell' Avv. Control della memoria diffensiva e di costituzione — resistente

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 710 c.p.c., datato 05/06/2015, premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra (Concordatario en la Sig.ra) e che dalla loro unione sono nati, in (Concordatario en la figlia) e, in data (Concordatario en la figlia)

Premetteva inoltre che con sentenza n.345/2007 emessa in data in relazione al procedimento iscritto al n.114 2002 R.G., depositata in cancelleria in pari data e notificata in forma esecutiva in data \mathcal{C} . il Tribunale di \mathcal{C} . il Tribunale di \mathcal{C} dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti disponendo, a carico dell'odierno ricorrente ed in favore di \mathcal{C} , un assegno divorzile pari ad \mathcal{C} . \mathcal{C} nonché il versamento del mantenimento in favore dei figli in complessivi \mathcal{C} . \mathcal{C} oltre spese straordinarie nella misura di due terzi.

Lo stesso ricorrente esponeva poi che, dal momento in cui fu emessa la suddetta sentenza, sono profondamente mutate le condizioni e le abitudini di entrambi i figli in quanto, il figlio svolge la professione di ingegnere presso lo studio tecnico associato percependo onorari di tutto rispetto che lo rendono del tutto indipendente ed economicamente autosufficiente, così come la figlia concetto, che si è trasferita a dove lavora come dipendente con mansioni di concetto presso l'azienda multinazionale percependo una stipendio al di sopra della media.

Esponeva inoltre che in data 11/05/2015 provvedeva a formulare proposta di negoziazione assistita di modifica delle condizioni di divorzio limitatamente all'obbligo di mantenimento in favore dei figli, avendo gli stessi raggiunto la propria indipendenza economica: proposta che però la Sigura (Control de Control de Con

Ritenendo piuttosto che i figli exercice e sono indipendenti ed economicamente autosufficienti, per come emerge dalla documentazione che provvedeva a produrre in copia, e che non sussitono, a fronte ed in considerazione del rifiuto per come sopra manifestato, i presupposti della negoziazione ex artt.2, 3 e 6 del D.L. 132/2004 convertito in 1..162/2004 al fine di convenire in via bonaria ed amichevole alla modifica delle condizioni di divorzio, lo stesso ricorrente dichiarava di vedersi costretto a richiedere l'intervento del Tribunale adito per ottenere la modifica di tali condiziomi per come sopra proposta.

Per quanto sopra premesso e ritenuto il ricorrente chiedeva che lo stesso Tribunale, volesse modificare le condizioni che regolano la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarando cessato l'obbligo dello stesso ricorrente a corrispondere a l'assegno di mantenimento per entrambi i figli che è venuto ad ammontare in complessivi ϵ restando comunque immutato l'obbligo a corrisponderle la somma di ϵ a titolo di assegno divorzile chiedendo, altresi, di voler condannare la resistente ai sensi degli artt. 92 e 642, primo comma, c.p.c.in merito al comportamento tenuto in sede di negoziazione assistita, con vittoria di spese e compensi di causa.

Si costituiva in giudizio che cotestatava in toto il ricorso introduttivo e la documentazione versata in atti affermando l'insussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effettii civili del matrimonio atteso che, pur rispondendo al vero che son venute a modificarsi, per come è naturale, le abitudini di vita dei figli, tuttavia gli stessi non possono considerarsi, ad avviso e per come affermato dalla stessa resistente, economicamente autosufficienti.

Al riguardo rilevava che il figlio totta e pur associato con il padre nello studio tuttavia non percepisce onorario evidenziando che l'emissione di fatture da parte dello studio associato, peraltro dell'importo di soli e nell'anno 2013 e di e. mell'anno 2014, non prova che il figlio sia entrato nella materiale disponibilità del di di cui avrebbe diritto in virtù della scrittura privata di costituzione di associazione tra professionisti sottoscritta il 21.10.2013 e versata in atti dal ricorrente.

Rilevava inoltre, a conferma della partecipazione solo formale nello studio associato del padre, che il figlio è à andato a vivere a in quanto iscritto ad un Master universitario di secondo livello con la conseguenza che le condizioni di vita dello stesso si sono certamente modificate, ma in senso peggiorativo, essendo gravato dalle spese per vitto e alloggio allegando, a dimostrazione di quanto sopra esposto, copia della richiesta di iscrizione al Master e copia dell'ultimo contratto di locazione

Per i superiori motivi la resistente con chiedeva il rigetto del ricorso per la infondatezza delle richieste avanzate dal ricorrente con l'emissione di ogni conseguenziale provvedimento e con condanna al pagamento delle spese ed ai compensi di giudizio chiedendo infine, in via istruttoria, l'interrogatorio libero della stessa resistente e la prova per testi sulla circostanza della frequenza del figlio conseguenza al Master in conseguenza.

All'udienza dell'1 ottobre 2015, fissata per la comparizione delle parti a seguito della presentazione del ricorso, parte ricorrente chiedeva un termine per poter integrare il contraddittorio nei confronti dei figli contraddittorio nei confronti

Avendo il Collegio assegnato alla stessa parte ricorrente termine tanto per l'integrazione del contraddittorio quanto per eventuali controdeduzioni, venivano prodotte nei termini assegnati Note Controdeduttive nell'interesse dell'accessorie dalla resistente nella propria memoria di costituzione e risposta circa l'indipendenza economica e professionale dei figli.

Per quanto concerne la figlia accesa, nel ribadire il ruolo di rilievo ottimamente retribuito ed in linea con il suo titolo di studio e le sue aspettative professionali, rilevava che la durata temporanea del rapporto lavorativo fosse in linea con le dinamiche di inserimento negli organismi aziendali secondo la più attuale realtà economico-sociale.

Per quanto poi concerne la partecipazione del figlio mell'associazione di professionisti creata con il padre, veniva rilevato come questa fosse effettiva ed in una realtà tra le più prestigiose ed affermate nel settore e capace di percepire, dalla data della sua fondazione avvenuta nell'ottobre 2013 all'inizio dell'anno 2015, redditi per un totale di equindi, in ragione del spettantigli, un ricavo per il medesimo periodo di almeno e mentre, la partecipazione al Master, come dimostrato dal progetto formativo e dal relativo bando, è propedeutico ad un contratto di assunzione presso l'esi e le spese per il vitto e l'alloggio a possono essere affrontati con gli emolumenti già percepiti che sono più che sufficienti a garantirgli una vita più che decorosa.

Pertanto, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio riportandosi alle conclusioni per come in precedenza formulate in tale atto.

Avendo lo stesso ricorrente provveduto a produrre copia degli atti relativi all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli, nella successiva udienza tenutasi il 3 Marzo 2016, previa verifica della regolarità della notifica e della mancata costituzione in giudizio, il Collegio provvedeva a dichiararne la contumacia rinviando all'udienza del 21 luglio 2016 nella quale, sulle deduzioni e richieste formulate dalle parti che si riportavano alle proprie posizioni, si procedeva alla surroga del Giudice Relatore e veniva riservata la decisione mentre gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero che apponeva il visto di nulla osta.

Orbene, all'esito delle deduzioni e delle allegazioni fornite dalle parti, il ricorso va accolto e pertanto va revocato l'obbligo imposto al ricorrente (controlle di corrispondere alla resistente (controlle della l'assegno di mantenimneto per il propri figli.

1.º risaputo che il presupposto della modifica delle condizioni di divorzio, così come per altro verso delle condizioni di separazione, è la sopravvenienza di fatti nuovi modificativi della situazione esistente al momento dei provvedimenti emessi in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o del decreto di omologa della separazione.

El altresi risaputo che il nostro ordinamento, in presenza di una variazione di tali circostanze di fatto, prevede appositi strumenti processuali che permettono alle parti di adeguare le condizioni legali della separazione o del divorzio alla nuova situazione sostanziale che nel tempo si è venuta a creare.

Così come è altresi risaputo che i meccanismi procedurali che permettono di incidere sui provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, aventi efficacia *rebus sie stantibus*, sono regolati da norme distinte, ossia dall'art. 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione e dall'art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n.898, c.d. legge sul divorzio, per la revisione delle stauizioni divorzifi.

Pertanto, la domanda oggetto del presente giudizio, va preliminarmente meglio riqualificata come revisione delle condizioni divorzili ed in quanto tale disciplinata da tale ultima normativa che espressamente statuisce che «qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale ... può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6».

Infatti la domanda oggetto del presente giudizio è volta a far dichiarare più propriamente la cessazione dell'obbligo a suo tempo statuito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio cocnordatario in forza del quale il ricorrente è è tenuto a corrispondere alla resistente bassegno di mantenimento per i figli e e essendo questi ormai divenuti indipendenti ed economicamente autosufficienti, circostanza questa però disconosciuta e contestata dalla stessa resistente.

La controversia si incentra allora e la relativa indagine va quindi indizzata ad accertare le condizioni ed i presupposti in presenza dei quali devesi in astratto ritenere persistente per il genitore l'obbligo al mantenimento dei propri figli rapportando poi, in concreto, i principi che regolano la materia, al caso specifico oggetto del presente giudizio.

Orbene, è risaputo come nel nostro ordinamento il dovere di mantenimento dei figli sia stato originariamente sancito nell'art. 30 della Carta Costituzionale nonché negli artt. 147 e segg. e 315 bis comma 1 CC, che impongono «ad ambedue i comingi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni» in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro intellettuale e professionale.

Per converso, nello stesso ordinamento non vi era alcune norma che prevedesse che tale obbligo specifico dei genitori dovesse cessare con il raggiungimento della maggiore età dei figli, così come non v'era alcuna norma che prevedesse espressamente che i figli dovessero essere mantenuti dai genitori anche oltre la maggiore età.

Più di recente, la 1.. 8 febbraio 2006 n.54. all'art. 155 quinquies, aveva introdotto la norma che ««il giudice valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico»» successivamente abrogata e sostituita dalll'art.106 del D.L.gs. 28 dicembre 2013 n.154 che ha introdotto l'art. 337 septies che statuisce che ««il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico»».

In tal modo l'ordinamento ha recepito un vero e proprio obbligo di solidarietà che tutela gli interessi fondamentali dei figli a ricevere un aiuto concreto nel corso della loro crescita e della loro formazione, per ogni esigenza di vita.

Nel solco di tale quadro normativo, che ha attribuito al giudice un potere discrezionale da esercitare a seconda delle circostanze del caso concreto, si son venuti a consolidare nella giurisprudenza di merito ed ancor più nella giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, alcuni fondamentali principi che hanno acquisito una rilevanza determinante al fine di orientare le decisioni nei casi concreti.

Risulta basilare e fondamentale il principio unanimamente e generalmente affermato nella giursprudenza ed in dottrina che, il fatto estintivo dell'obbligo di mantenimento del figlio, risiede, non tanto nel raggiungimento della maggiore età, bensi nel raggiungimento dell'indipendenza economica e cioè nel reperimento di un'occupazione lavorativa idonea a consentire al figlio di far fronte alle esigenze del proprio mantenimento.

Viene al riguardo precisato che, al fine di far venire a cessare l'obbligo del mantenimento da parte dei genitori. lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente al percorso scolastico, universitario e postuniversitario compiuto e quindi alla sua professionalità con un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento e nel settore rispondente alla propria formazione e/o specializzazione (Cfr.: Cass.Civ. 22 giugno 2016 n.12952; Cass.Civ. 2006 n.15756)

Seguendo tale impostazione, viene altresi affermato che, se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non si tratta di un dovere protratto all'infinito, essendo soggetto al parametro del raggiungimento di una situazione che permetta loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

A tal riguardo è ormai da tempo affermato costantemente ed incontrastamente che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli cessa, pur in mancanza di una effettiva occupazione, allorchè viene fornita la prova che il figlio sia stato posto nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni ed attitudini mentre il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto (Cfr.: CassiCiv. 9 maggio 2013 n.11020; CassiCiv. 8 febbraio 2012 n.1773; CassiCiv. 26 gennaio 2011 n.1830).

Nello sforzo di definire i limiti del concetto di indipendenza e/o autosufficienza economica, se per un verso è stato affermato che non qualsiasi impiego o reddito, come ad esempio il lavoro precario o un rapporto di apprendistato, fa venir l'obbligo del mantenimento (Cfr.: Cass.Civ. 3 gennaio 2011 n.18; Cass.Civ. 11 gennaio 2007 n.407) per altro verso è stato sempre più incisivamente affermato come a tal fine non sia necessario un lavoro stabile e duraturo essendo piuttosto sufficiente il possesso di un patrimonio e di una capacità e/o potenzialità, ovvero il conseguimento di un livello di competenza tecnica e professionale, tali da garantire al figlio un'autonomia nella ricerca e nel reperimento di un'occupazione lavorativa e di concrete fonti di reddito (Cfr.: Cass.Civ. 6 dicembre 2013 n.27377; Cass.Civ. 22 marzo 2012 n.4555).

Altro principio alquanto rilevante al fine della decisione del presente giudizio è quello che, per indirizzo costante ed unanime della consolidata giurisprudenza e della migliore dottrina, afferma che il dirittto al mantenimento, una volta estinto in conseguenza dell'ingresso nel mondo del lavoro, non torna a rivivere a fronte di vicissitudini, quali il licenziameno, la scadenza, le dimissioni o altra causa che portano ad interrompere il rapporto di lavoro atteso che in tali casi non risorge in capo al genitore alcun obbligo di mantenimento fermo restando la eventuale insorgenza in capo allo stesso genitore dell'obbligo a corrispondere gli alimenti ex artt. 433 e segg. C.C. che si basa su presupposti diversi (Cfr.: Cass.Civ. 27 gennaio 2014 n.1585; Cass.Civ.: 15 febbraio 2012 n.2171; Cass.Civ. 26 settembre 2011 n.19589; Cass.Civ.: 28 agosto 2008 n.21773; Cass.Civ. 2 dicembre 2005 n.26259; Cass.Civ.: 7 luglio 2004 n.12477).

A tal riguardo viene altresì precisato che il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludersi ove questi, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passsato iniziato ad espletare un'attività lavorativa dal momento che si è in tal modo dimostrato il raggiungimento di un'adeguata capacità e/o autonomia economica senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, se pur determinano l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono però far più risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno (Cfr.: Cass.Civ. 3 gennaio 2011 n.18; Cass.Civ. 22 novembre 2010 n.23590; Cass.Civ. 28 gennaio 2008 n.1761; Cass.Civ. 2 dicembre 2005 n.26259).

In pratica, l'aver iniziato a svolgere un'attività lavorativa costituisce un indice rivelatore della capacità e/o potenzialità acquisita dal figlio di poter reinserirsi nel mondo del lavoro e del fatto di essere comunque in grado di sapersi rendere economicamente autosufficiente a prescindere dal dato contingente del mercato lavorativo.

Giova allora rilevare, alla fine del su delineato excursus sull'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in questi ultimi anni nella materia, come quel che sta cambiando nella concezione dei giudici, anche alla luce dell'attuale congiuntura e della sempre più ricorrente crisi occupazionale nonché al definitivo tramonto del c.d. "posto fisso", è il concetto di "indipendenza ed autonomia economica" che, se un tempo veniva legata ad un lavoro stabile e di norma con un certo margine di certezza temporale e di guadagno, oggi, invece, è divenuto un concetto labile e relativo, fondato su una nozione più elastica in considerazione delle effettive possibilità che il mercato del lavoro consente.

Orbene, alla luce di quanto su esposto ed in applicazione dei principi giurisprudenziali per come sopra affermati e delineati, discende come logica e necessaria conseguenza ritenere che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in capo ai figli maggiorenni dell'odierno ricorrente (consecuta l'acquisizione di una "indipendenza ed autonomia economica" che comporta l'eliminazione dell'obbligo di cui lo stesso ricorrente è attualmente gravato per il mantenimento dei propri figli

Difatti, per quanto concerne l'attività lavorativa svolta dalla figlia va senz'altro riconosciuto che la stessa ricopre un ruolo di rilievo nell'ambito della divisione medica, con una adeguata retribuzione, in una delle più rinomate società multinazionali al mondo. la va con il suo titolo di studio e le sue aspettative professionali e concrete prospettive di carriera con conseguente realizzazione economica e personale.

Né tale rosea realtà, in considerazione dei principi sopra delineati, può essere intaccata dalla durata temporanea del rapporto di lavoro del contratto di assunzione essendo del tutto anacronistico e contrario alla realtà economico e sociale del nostro tempo voler ancorare l'indipendenza economica di un lavoratore alla durata del contratto di assunzione stante che la congiuntura socio-economica del mondo d'oggi e le attuali dinamiche che regolano il mercato del lavoro hanno comportato il superamento e l'abbandono di tale concezione.

Pertanto, il contratto di assunzione della figlia può ritenersi in perfetta linea con la realtà economica del paese e con le attuali politiche di assunzione messe in atto dalle aziende multinazionali che privilegiano contrattualizzazioni più elastiche e dinamiche in ottica di differenti possibilità di inserimento negli organismi aziendali essendo risaputo, rientrando nelle nozioni di comune esperienza, come nell'ambito della stessa azienda laoratori qualificati ed altamente professionalizzati cambino sovente mansioni e relativi aspetti contrattualistici in ottica di "job rotation" e formazione professinale continua.

Non senza comunque rilevare come sia alquanto sintomatico e significativo che dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla Nota della compositione. dalla 13 gennaio 2015 avente ad oggetto la "proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato", risulta che il rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato il 18/04/2014 dalla stessa presso la "Divisione Tender Office", alla prima scadenza del 17/01/2015 sia stato prorogato mentre dalle risultanze di cui in atti non risulta che sia mai venuto a cessare.

Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi concludersi che la figlia abbia senz'altro raggiunto l'indipedenza ed autonomia economica così come, per altro verso. l'ha perseguita anche l'altro figlio che, dalla documentazione prodotta in atti, risulta esercitare la professione di ingegnere nello concentratione di associazione tra professionisti creata con il padre giusta scrittura privata del 21 ottobre 2013.

Infatti, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente ed in particolare dalle fatture allegate all'atto introduttivo del presente giudizio, può evincersi che la partecipazione dello stesso figlio agli utili e ricavi del suddetto studio risulta essere effettiva e reale emergendo in maniera certa ed inconfutabile che, nell'arco temporale che va dalla costituzione della suddetta associazione sino all'inizio dell'anno 2015, ha percepito la somma di almeno euro, corrispondente al 60% dei ricavi e dei relativi utili, così come statuito nell'atto costitutivo della stessa associazione,

Né, d'altronde, tale situazione ottimale può essere del tutto compromessa e/o scalfita dalla partecipazione del figlio al Master professionalizzante di secondo livello in "Progettazione di appropriatione" organizzato e diretto dall' rior Corporatione" ente di formazione aziendale interno alla stessa multinazionale italiana.

Invero, come può evincersi dal bando del Master e dal relativo progetto formativo allegato in atti da parte ricorrente, la partecipazione del figlio è propedeutico ad un contratto d'assunzione al termine dello stesso presso les S.p.A. in perfetta linea con le asprirazioni ed attitudini professionali dello stesso figlio con le asprirazioni ed attitudini professionali dello stesso figlio mentre tale partecipazione non interrompe il rapporto in seno allo controlle della associazione di professionisti che gli permette di percepire emolumenti tali da garantirgli, durante lo svolgimento del Master, una vita decorosa e conforme, se non superiore, ai normali standard della stragrande maggioranza degli studenti fuori sede.

Orbene, nella fattispecie, per quanto sopra esposto, v'è quanto basta perché il ricorso possa trovare pieno accoglimento con l'eliminazione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente l'assegno di mantenimento per i figli che, peraltro, sebbene ritualmente citati al fine di poter partecipare al presente procedimento, non hanno provveduto a costituirsi manifestando in tal modo la loro assoluta mancanza di interesse alla controversia sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Le spese e compensi del presente procedimento seguono la naturale soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così dispone:

Accoglie il ricorso proposto da santiessa e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo dello stesso di corrispondere alla resistente 🗫 🌣 Canazza l'assegno di mantenimento a suo tempo statuito nella sentenza n.345/2007, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17/07/2007, con la quale veniva dichiarata la cessazione dedli effetti civili del matrimonio contratto dalle stesse parti, condannando la stessa resistente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi €. Como di cui (Comparation of the specific per spese, of the accessorial come per legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 02/0]2.20 (**

Il Giudice Estensore Il Presidente

Dott. Vincenzo Cefalo